

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6099 del 22/11/2018
Oggetto	DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - L.R. nr. 13/2015 - SOCIETA' RA.MA. di HARRATH RAMZI e C. s.n.c. - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI LAVANDERIA SELF SERVICE - NELL'IMPIANTO SITO LIDO ADRIANO - RAVENNA - VIA METASTASIO, 16.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6373 del 22/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventidue NOVEMBRE 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - L.R. nr. 13/2015 – SOCIETA' RA.MA. di HARRATH RAMZI e C. s.n.c. - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI LAVANDERIA SELF SERVICE - NELL'IMPIANTO SITO LIDO ADRIANO - RAVENNA - VIA METASTASIO, 16.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795, del 31 ottobre 2016, recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

CONSIDERATE *“le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015”*, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con atto di indirizzo PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 20/08/2018 (pervenuta al protocollo di Arpae in data 23/08/2018, pratica Arpae nr. 25781/2018), dalla società Ra.Ma. di (P.IVA 02217650395), avente sede legale e dell'impianto in Lido Adriano - Ravenna, via Metastasio, 16, intesa ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del DPR nr. 59/2013, comprensiva dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.) e comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e DPR n. 227/2011);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale"* - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale"* e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale*, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico";
- commi 4 e comma 6 e DPR n. 227/2011;
- Deliberazione del Consiglio del Comune di Ravenna n. 54 del 28/05/2015;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il Regolamento del Comune di Ravenna per gli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 236/58800 del 19.11.02 ed entrato in vigore il 09.01.2003;

CONSIDERATI gli atti istruttori e il parere del soggetto competente in materia ambientale (Comune di Ravenna) emerge che:

- l'istanza è relativa:
 - 1) al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali recapitanti in pubblica fognatura, originate dall'attività di lavanderia self service;
 - 2) alla verifica del rispetto dei limiti assoluti e differenziali previsti dalla classificazione acustica del Comune di Ravenna, di cui alla deliberazione del Consiglio nr. 54/2015 e normativa di riferimento;
- il procedimento, ai sensi *dell'art. 8, comma 2), della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.*, è stato avviato il 20/08/2018;
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, del DPR n. 59/2013, (nota Arpae PG 11592, del 06/09/2018);
- al fine dell'adozione dell'AUA si acquisisce (PG 16105, del 19/11/2018) il parere favorevole con prescrizioni del Comune di Ravenna, soggetto competente in materia ambientale per l'autorizzazione allo scarico in oggetto e da ricomprendere nell'AUA, nonché, presa d'atto della documentazione presentata da tecnico competente in acustica ambientale, che, nonostante presenti qualche carenza in relazione al rispetto dei limiti differenziali nei confronti dell'abitazione soprastante l'attività, il margine di sicurezza viene ritenuto dal Comune sufficiente a garantire il rispetto di tali limiti, pertanto, tale documentazione viene ritenuta coerente con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di impatto acustico;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna (nota acquisita al PG con il nr. 49231/2014 del 29/05/2014), in base alle quali le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici disciplinate dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011, risultando quindi esonerate da tale obbligo;

TENUTO CONTO degli elementi su riportati si ritiene di poter procedere all'adozione dell'AUA in favore della società Ra.Ma. Di Harrath Ramzi e C. s.n.c., nel rispetto di condizioni e prescrizioni specifiche per l'esercizio dell'attività di lavanderia self service, in riferimento al titolo abilitativo ambientale richiesto e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

CONSIDERATO CHE Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

Al sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. DI ADOTTARE, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della società Ra.Ma. di (P.IVA 02217650395), avente sede legale e dell'impianto in Lido Adriano - Ravenna, via Metastasio, 16, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce:
 - l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), che vede il Comune di Ravenna quale soggetto competente in materia ambientale;
 - comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e DPR n. 227/2011), che vede il Comune di Ravenna quale soggetto competente in materia ambientale;
3. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Società deve essere in possesso in quanto previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;
4. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento al titolo abilitativo ambientale sostituito dalla presente AUA, contenuti nell'Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, pena la sua revoca. In particolare, l'**Allegato A**) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali. È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
 - 3.b) sulla base di quanto dichiarato nella valutazione di impatto acustico: l'attività può essere aperta ed operativa nel solo periodo di riferimento diurno, compreso, normalmente, tra le ore 06,00 alle ore 22,00 e, nel solo periodo dal 01 maggio al 30 settembre di ogni anno, tra le ore 08,00 e le ore 24,00;
 - 3.c) eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate, ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA: ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali -

- quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- 3.d) Rispetto alla valutazione di impatto acustico, ai sensi dell'art. 8 della Legge Quadro sull'inquinamento acustico, in caso di modifiche, potenziamenti o introduzione di nuove sorgenti sonore, dovrà essere prodotta documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della D.G.R. 673/2004 "*criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*";
- 3.e) la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo, ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
5. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è di **15 anni**, a far data dal giorno del rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR. n. 59/2013;
6. DI DARE ATTO che:
- l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
 - sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento;
 - la Sezione provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

*Firmato digitalmente**

* Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale

CONDIZIONI:

L'insediamento produttivo, ove viene svolta attività di lavanderia self service, origina acque reflue industriali che vengono accolte in pubblica fognatura nera con trattamento finale al depuratore di Ravenna di Via Romea Nord n. 156/E.

La potenzialità dell'insediamento è di 200 mc/a e 0,6 mc/g.

Nell'insediamento sono presenti complessivamente n.6 lavatrici ad acqua (4 da 8kg e 2 da 14kg).

Le acque reflue industriali subiscono un trattamento fisico all'interno di un degrassatore delle dimensioni di 100cm per 100cm per 120 cm di h.

Le acque reflue industriali dopo il trattamento di depurazione sopra descritto, sono scaricate in rete fognaria pubblica nera, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelevamento.

Il pozzetto ufficiale di prelevamento delle acque reflue industriali è stato identificato nel pozzetto posto immediatamente a valle del degrassatore.

Le planimetria della rete fognaria allegata costituisce parte integrante dell'AUA.

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico delle acque reflue industriali, nel pozzetto ufficiale di prelevamento deve essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella 1 del "*Regolamento per gli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica*" del Comune di Ravenna.
2. **Entro tre mesi** dalla data di rilascio dell'AUA e, successivamente, con **cadenza almeno annuale**, devono essere eseguiti campionamenti rappresentativi delle acque industriali che attestino la conformità alla Tabella 1 del "*Regolamento per il servizio di fognatura e per gli scarichi di acque reflue domestiche non recapitanti in fognatura*" del Comune di Ravenna.

I certificati di analisi, redatti a firma di tecnico abilitato, devono essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e **presentati, i primi entro tre mesi dal rilascio dell'AUA, quelli annuali con frequenza triennale** al Comune di Ravenna, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) e ad ARPAE, Servizio Territoriale e SAC di Ravenna.

I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: pH, BOD5, COD, solidi sospesi totali, fosforo totale, azoto nitroso, azoto nitrico, azoto ammoniacale, tensioattivi totali.

3. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
4. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali: **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile, **degrassatore;** **pozzetto di prelievo**, deve essere individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente, inoltre, così come disposto dal *comma 3*

dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., deve essere mantenuto sempre accessibile agli organi di vigilanza, deve essere posizionato e mantenuto in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. L'impresa deve inoltre assicurare la presenza, presso l'insediamento, di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) dei pozzetti di prelievo onde consentire il prelievo delle acque reflue. Il pozzetto ufficiale di prelievo deve avere una condotta di entrata ed una condotta di scarico e al suo interno deve essere garantito tra le due tubazioni un dislivello sufficiente a consentire il campionamento dello scarico.

5. **Al termine dei lavori, il tecnico incaricato deve presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.**
6. Al fine di mantenere efficaci i sistemi di depurazione, deve essere effettuata periodica manutenzione al pozzetto de grassatore, secondo quanto stabilito dal relativo manuale di manutenzione fornito dalla ditta produttrice. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni devono essere smaltiti da ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della *parte IV del D. Lgs. 152/2006*. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
7. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) può in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
8. Nel caso di verifiche imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione al Comune di Ravenna e ad ARPAE Servizio Territoriale di Ravenna.
9. Ogni eventuale variazione strutturale/ampliamento che modifichi permanentemente le caratteristiche quali-quantitative dello scarico dovrà essere comunicata al Comune di Ravenna e ad ARPAE Servizio Territoriale e SAC di Ravenna e comporterà il rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico.
10. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.
11. La società deve stipulare con il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Deliberazione della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) provvederà ad inviare alla società, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto, il quale dovrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
12. Il titolare dello scarico/legale rappresentante della società è tenuto a presentare al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) provvede all'acquisizione dei

dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

13. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) si riserva la facoltà di richiedere agli Enti competenti la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

*Firmato digitalmente**

* Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.